

# COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

E-mail: [comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it](mailto:comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it)

<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

Ente con  
sistema di  
gestione per  
la qualità  
certificato

Settore quinto  
Alessandro Rigolon

Responsabile del procedimento: Istr. Dir.vo

Ordinanza n° **166/2008 del 06 Agosto 2008**

## MISURE FINALIZZATE AD UNA MAGGIORE SICUREZZA STRADALE NONCHE' AD UN DECOROSO UTILIZZO DEL DEMANIO COMUNALE

### IL SINDACO

**PREMESSO** che il territorio del Comune di Montecchio Maggiore ha come caratteristica fondamentale un'altissima densità di attività economiche e produttive, nonché del settore terziario, in particolare attività commerciali di rilevante importanza, che richiamano clienti anche da fuori regione;

**PREMESSO** altresì che il territorio comunale presenta tre strade di importanza nazionale (SR 11, SP 246 e 500) e quattro Strade Provinciali, ed un'uscita del casello autostradale, con ovvia conseguenza di un cospicuo flusso veicolare, in aggiunta a quello organicamente esistente;

**RILEVATO** che vi è una significativa tendenza all'aumento della velocità dei veicoli, soprattutto in orario notturno con superamento dei limiti di sicurezza e nelle direttrici di traffico più importanti, con grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e la pubblica incolumità in genere;

**ATTESO** che la rilevazione dei comportamenti imprudenti e, comunque in violazione del Codice della Strada, nelle zone in cui è esercitata la prostituzione a causa dello svolgersi delle trattative per ottenere le prestazioni sessuali da parte di individui alla guida di veicoli appaiono in costante aumento;

**CONSIDERATO** che effettivamente la domanda di prestazioni sessuali proviene in via prevalente da soggetti alla guida di veicoli in circolazione sulla pubblica via, con comportamenti che causano grave turbativa della circolazione, principalmente per frenate improvvise dei veicoli e di altre manovre che costituiscono intralcio al traffico veicolare nonché grave pericolo per la pubblica incolumità;

**RILEVATO** che l'uso generale di beni demaniali, ivi compresi quelli comunali, deve svolgersi nei limiti consentiti dal dovuto rispetto per l'analogo diritto di cui sono titolari gli altri soggetti, con il conseguente potere - dovere ex art. 823 del Codice Civile per l'Amministrazione preposta alla tutela del bene demaniale di adottare quei provvedimenti che siano necessari alla sua conservazione ed ordinata utilizzazione, nonché a prevenire ed evitare violazioni delle regole generali connesse a detta conservazione ed ordinata utilizzazione;

**RILEVATO** che il fenomeno della prostituzione sulle strade è decisamente rilevante e causa di allarme sociale, e che risultano dedite al meretricio nel territorio comunale un numero cospicuo di persone;

**CONSIDERATO** peraltro che, per ragioni di organico e di priorità operative, è impossibile garantire, specie nelle ore notturne, un servizio di presidio del traffico veicolare da parte della Polizia Locale sufficiente a prevenire gli anzidetti comportamenti imprudenti e trasgressivi, collegati allo svolgimento su suolo stradale di trattative per prestazioni sessuali a pagamento;

**RILEVATO** altresì che l'art. 7 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) consente di adottare i provvedimenti indicati dall'art. 6, commi 1, 2 e 4 del medesimo D.L.vo, con apposita ordinanza sindacale;

**IN CONSIDERAZIONE** che l'attività di meretricio esercitata su suolo pubblico con abbigliamento indecoroso o indecente o mostrando nudità molto spesso appare in violazione dell'art. 5 comma 1° della Legge n° 75 del 20 febbraio 1958, nonché dell'art. 726 del Codice Penale, ed in ogni caso è da considerare attività recante incomodo o allarme nelle persone, offendere il comune senso del pudore ed il decoro della città, nonché pregiudicarne l'igiene e la vivibilità nell'abitato;

**RITENUTO** altresì che l'abbigliamento indecoroso ed indecente delle persone dedite alla prostituzione solleciti ed induca la domanda di prestazioni sessuali a pagamento, ed è quindi concausa dei sopraccitati comportamenti che interferiscono con la regolare circolazione del traffico e mettono a repentaglio l'incolumità delle persone sulle pubbliche strade;

**PRESO ATTO** che tra i compiti primari dell'Amministrazione vi è la tutela di tutti gli utenti della strada che in qualsiasi ora del giorno e della notte si trovano a circolare nelle vie e zone interessate dal fenomeno della prostituzione;

**CONSIDERATO** che i provvedimenti che fanno divieto di porre in essere i comportamenti sopra evidenziati vanno estesi a tutto il territorio comunale, avendo presente che altrimenti gli stessi comportamenti ed inconvenienti tenderebbero a trasferirsi sulle strade non interessate dai divieti;

**RITENUTO**, per i motivi fin qui addotti, che il divieto di cui alla presente Ordinanza debba riguardare tutte le fasi dell'attività di meretricio e tutti i soggetti che vi partecipano;

**VISTO** l'art. 54 del D. L.vo n° 267 del 18 agosto 2000, modificato dalla Legge n° 125 del 24 luglio 2008, in riferimento al potere d'Ordinanza del Sindaco per fronteggiare situazioni che accrescono e favoriscono l'insicurezza urbana;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 05 agosto 2008, che, all'art. 2 punto e, attribuisce al Sindaco la facoltà di intervenire per prevenire e contrastare comportamenti che, come la prostituzione su strada, possono offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;

**VISTO** l'art. 7, in combinato disposto con l'art. 6, 1° 2° e 4° comma, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge n° 689 del 24 novembre 1981;

## **ORDINA**

**1. In tutto il territorio del Comune di Montecchio Maggiore è fatto divieto a chiunque di fermare il veicolo per contrattare sulla pubblica via prestazioni sessuali a pagamento. Se il soggetto interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza nella "fermata del veicolo" per richiedere informazioni ovvero contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada che per l'atteggiamento ovvero l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente ordinanza.**

**2. In tutto il territorio del Comune di Montecchio Maggiore è fatto divieto a chiunque di mostrarsi in pubblico in abiti che offendano il comune senso del pudore. Tale divieto, per coloro che svolgono l'attività di meretricio, oltrechè motivato da esigenze di tutela del decoro e della decenza, è finalizzato alla riduzione della domanda di prestazioni sessuali, con conseguente interferenza con il regolare andamento del traffico e della sicurezza della circolazione veicolare;**

Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla Legge n° 75 del 20 febbraio 1958 e dal Codice Penale, nonché dal vigente Codice della Strada, per le violazioni alla presente Ordinanza sarà applicata, a norma dell'art. 7 bis, comma 1° del D. Lvo 18 agosto 2000, la sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 euro. La quantificazione del pagamento in misura ridotta ex art. 16 Legge n° 689/81 modificato ed integrato dall'art. 6 bis della Legge n° 125 del 24 luglio 2008, verrà stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza viene trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Vicenza, alla

Questura di Vicenza, al Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza, alla Compagnia Carabinieri di Valdagno, al Comando della Stazione Carabinieri del Comune di Montecchio Maggiore, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale. Verrà data ulteriore pubblicità al presente provvedimento con pubblicazione nel sito internet comunale e mediante comunicato stampa agli organi d'informazione locali

Il Comando della Polizia Locale di Montecchio Maggiore, le Forze di Polizia ed i soggetti abilitati ai controlli sono incaricati alla sorveglianza dell'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla residenza Municipale, 06 Agosto 2008

**IL SINDACO**  
**Maurizio Scalabrin**